



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025

da

LORENZANO Valentina, elettivamente domiciliata in Milano, Via Besana, 6, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Angelelli, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;

convenuto

OGGETTO: reddito di cittadinanza

i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER LA RICORRENTE LORENZANO Valentina:

- 1) accogliere il presente ricorso dichiarando irripetibile la somma oggetto di richiesta di restituzione da parte dell'INPS;
- 2) in subordine, di effettuare il giusto ricalcolo dell'indebito, sulla base di quanto dedotto in premessa;

PER IL CONVENUTO INPS:

rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova, confermando il credito dell'Istituto. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 10 gennaio 2025, LORENZANO Valentina ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di INPS.

Rilevava la ricorrente che con racc. a.r. consegnata il 23 febbraio 2023, l'INPS le aveva comunicato la richiesta di restituzione somme percepite ma non dovute a titolo di "reddito di cittadinanza" per la somma complessiva di € 8.999.00 ricevute da novembre 2020 a gennaio 2022.

LORENZANO Valentina aveva sottoscritto la domanda di reddito di cittadinanza in data 7.10.2020 (doc. 2 fasc. ric.), quando si trovava residente in Via Ponte Seveso n. 35 a Milano, solo con la figlia minorenni Fatimatou ALELANTO (doc. 3 fasc. ric.).

La situazione era rimasta tale sino al 30 dicembre 2020, quando i genitori della ricorrente si erano aggiunti alla residenza milanese, ma di fatto risultando ancora come nucleo familiare separato.

Per questo motivo, LORENZANO Valentina aveva continuato a percepire il reddito di cittadinanza senza effettuare alcuna variazione, essendo nel giusto.

Ad ottobre 2021, la ricorrente era stata chiamata dai Servizi Sociali per sottoscrivere il patto sociale; solo in quell'occasione, era stata informata della risultanza del nucleo composto da 4 persone (LORENZANO Valentina, la figlia minorenni ed i genitori) e le era stato consigliato di effettuare la variazione del nucleo al più presto.

La ricorrente, dunque, dopo essere venuta a conoscenza di tale circostanza, aveva atteso la fine del 2021 in modo da presentare contestualmente il nuovo Isee aggiornato a gennaio 2022, includendo nel nucleo i suoi genitori e contemporaneamente chiedendo la variazione del reddito di cittadinanza in data 7 gennaio 2022 (doc. 5 fasc. ric.).

L'importo della prestazione, dopo tale variazione, si riduceva da € 600 a € 400 mensili.

La richiesta di restituzione da parte dell'INPS doveva intendersi illegittima, atteso che la ricorrente non era inizialmente a conoscenza della variazione del suo nucleo familiare. Inoltre, la somma complessiva di € 8.999,00 chiesta in restituzione (per somme percepite da novembre 2020 a gennaio 2022), era ingiustificata da momento che il nucleo familiare della ricorrente era rimasto identico a quello dichiarato nella domanda, almeno sino al 30 dicembre 2020 se non effettivo sino al 27 maggio 2021.

Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.

L'INPS, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 15 luglio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di LORENZANO Valentina va rigettato.

Come è noto, il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4/ 2019, (convertito con modif. nella legge n. 26/2019), è stato istituito *“quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale”* (art.1).

La provvidenza, quindi, è finalizzata a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano.

Anche la Corte costituzionale ha osservato che *“... il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)”* (così Corte cost., n. 19 del 2022).

L'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3) del D.L. n. 4/2019 (convertito in L. n. 26/2019), prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio, che il richiedente abbia: *“un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo”*.

Tale disposizione si completa con il successivo art. 3, comma 11, secondo cui *“E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo*

2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione”.

Tali obblighi di comunicazione rivestono particolare importanza in quanto volti ad informare l'INPS di qualsiasi variazione reddituale suscettibile di rilevare ai fini della concessione della prestazione, in esecuzione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede tra privato e pubblica amministrazione.

Rispetto alla normativa civilistica, rimane del tutto estranea alla questione legata alla fattispecie penale di cui si è discusso nella odierna udienza.

2. All'inosservanza degli obblighi di comunicazione e informativa sanciti dalle citate norme si ricollega la fattispecie sanzionatoria:

- di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 4/2019 che dispone: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”,

- di cui all'art. 7, comma 4, del D.L. 4/2019: “Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.

Si tratta di disposizioni con finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.

3. Il 7 ottobre 2020, LORENZANO Valentina presenta domanda volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza (doc. 1 fasc. INPS), autocertificando il possesso di tutti i requisiti per poter fruire del beneficio.

La domanda è accolta e la prestazione richiesta è posta in pagamento da novembre 2020 a gennaio 2022, con la corresponsione a LORENZANO Valentina di un importo complessivo di € 8.999,00 (€ 600 mensili per 15 mensilità).

In seguito a controlli della Guardia di Finanza in data 25 ottobre 2022 (doc. 4 fasc. INPS), emerge che, alla data della domanda, il nucleo della ricorrente era composto solo da lei e dalla figlia.

Il 30 dicembre 2020 si erano però aggiunti anche i genitori della ricorrente, LORENZANO Valerio Antonio e PETITO Livia.

La ricorrente avrebbe quindi dovuto comunicare tale circostanza all'INPS entro due mesi, includendo i nuovi membri del nucleo familiare ed i relativi redditi, ai fini della corretta quantificazione del reddito di cittadinanza.

Dal casellario dei pensionati emerge infatti che PETITO Livia è titolare di pensione di invalidità dal febbraio 2021. Tale reddito, seppure non sia reddito aggiuntivo ai fini ISEE, è tuttavia da considerare ai fini del reddito di cittadinanza, come dispone l'art. 2, comma 6, del D.L. n.4/2019.

LORENZANO Valentina riferisce che, dopo essere venuta a conoscenza di tale circostanza in sede di sottoscrizione del patto sociale (ottobre 2021), aveva inteso attendere la fine dell'anno 2021 in modo da presentare contestualmente il nuovo Isee aggiornato a gennaio 2022, *includendo* nel nucleo i suoi genitori e chiedendo la variazione del reddito di cittadinanza in data 7 gennaio 2022 (doc. 5 fasc. ric.).

Deve tuttavia evidenziarsi che nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dalla ricorrente in data 5 gennaio 2021, i genitori della stessa *non sono menzionati* (doc. 5 fasc. INPS; doc. 5 fasc. ric.).

Dunque, l'INPS, con provvedimento del 4 novembre 2022 (doc. 6 fasc. INPS), bene ha fatto a comunicare la revoca della prestazione concessa a LORENZANO Valentina per "*non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo*".

Con successivo provvedimento del 5 febbraio 2023 (doc. 7 fasc. INPS) l'Istituto chiede la restituzione della somma indebitamente percepita di €. 8.999,00 in relazione alla domanda RDC 2020-3032221 per il periodo da novembre 2020 a gennaio 2022.

Il provvedimento è legittimo e va confermato, anche nella somma chiesta, essendo del tutto generica la domanda subordinata di parte ricorrente, mirata ad un ricalcolo delle poste.

4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale di LORENZANO Valentina) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **rigetta** il ricorso di LORENZANO Valentina;
- 2) **compensa** integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso il 15 luglio 2025.

Il giudice

Dott. Giorgio Mariani